INTERVENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 4

Iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

A decorrere dal 1 gennaio 1995 il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' soppresso. Con effetto dalla data di cui al comma 1 e ferma restando la misura contributiva in essere presso il soppresso Fondo alla medesima data, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti:

a) i lavoratori di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modificazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, con esclusione dei dipendenti da comuni, province e regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto, per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata;

b) i lavoratori assunti dalle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al 31 dicembre 1994;

c) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la cessazione anticipata dal servizio con diritto a prestazione differibile. Sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti a carico del soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1994. I predetti trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo.

Versione in vigore dal 30 marzo 1995, non più in vigore dal 30 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Estremi	Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-per-il-settore-dell-autotrasporto-di-cose-per-conto-di-1995/art-4-iscrizione-al-fondo-pensioni-lavoratori-dipendenti-del-personale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it